


Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita, con durata illimitata e con sede legale ad Oristano, l'Associazione Centro Servizi Sardegna, da ora in avanti denominata C.S.S..
2. Il C.S.S. è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli Enti del Terzo Settore in Sardegna. A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Il C.S.S. si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 63, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni denominato Codice del Terzo Settore (da ora in avanti, CTS).
3. Il C.S.S. è disciplinato dal CTS e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione "Centro Servizi Sardegna" oppure l'acronimo "C.S.S."
5. Sia la sede centrale che quelle territoriali dovranno promuovere l'accessibilità e l'autonoma fruizione interna alle persone con disabilità motoria e sensoriale. I requisiti delle sedi faranno riferimento a quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 e all'articolo 9 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. La logistica, la dotazione strumentale e i servizi sono universalistici e accessibili, al fine di favorire l'autonomia personale e la partecipazione.


Art. 2 - FINALITÀ' E ATTIVITÀ'

1. Il C.S.S. si propone di promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo Settore in Sardegna. A tale fine, organizza, gestisce ed eroga i servizi di cui al comma 3 del presente articolo, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.
2. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali del C.S.S. è improntata al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle




cariche sociali; gli stessi principi e criteri non discriminatori vigono per l'ammissione dei nuovi soci.

3. Il C.S.S. esercita le attività di interesse generale alle seguenti lettere dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017:
 - a) Lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - b) Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - c) Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) Lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - e) Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - f) Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - g) Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. In particolare il C.S.S., nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del CTS potrà assumere la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art 61. In tal caso agirà in coerenza con gli indirizzi dell'ONC ai sensi dell'articolo 64 comma 5 lettera d del CTS svolgerà le attività ed erogherà i servizi di seguito elencati:
 - a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati ad aumentare la visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-




- sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
 - g) Attività di ente accreditato per il Servizio Civile Universale, per le attività di propria competenza.
5. Il C.S.S. può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del CTS. La competenza nell'individuazione di tali attività spetta al Consiglio Direttivo.
 6. I servizi del C.S.S., a seguito dell'accreditamento di cui all'art. 61 del CTS, sono erogati a titolo gratuito ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del CTS. È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni indennario nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
 7. Il C.S.S. potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento.
 8. Le risorse di cui al punto precedente sono gestite con contabilità separata.
 9. Il C.S.S. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato e potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del Terzo Settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del CTS.
 10. I servizi organizzati mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale sono erogati nel rispetto dei principi di qualità, economicità territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza.



Art. 3 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

1. Possono aderire in qualità di soci le organizzazioni e le reti di Terzo Settore, con sede legale in Sardegna, iscritte ai rispettivi registri di competenza nelle more dell'attivazione del RUNTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile.
2. Come disposto dall'art 32 comma 2 del CTS l'ammissione di enti del terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV
3. Le organizzazioni afferenti alle reti già rappresentate possono aderire come soci al CSS.
4. La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo che si esprime in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento. L'ammissione è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto.
5. La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione deliberata motivatamente dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
6. Il socio può essere escluso per:
 - a) Violazione degli obblighi di cui all'art. 4 comma 2.
 - b) Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti al punto 2 del presente articolo
 - c) Gravi motivi, che abbiano arrecato un pregiudizio all'attività ed al funzionamento dell'Associazione.
7. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
8. Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d'atto da parte dell'Assemblea ed in ogni caso decorsi novanta (90) giorni dalla sua ricezione.
9. Il provvedimento motivato di rigetto della domanda di ammissione o di espulsione deve essere comunicato via PEC o per raccomandata A.R.. Avverso il provvedimento l'interessato può ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
10. Al fine favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione nella gestione del C.S.S., sono costituite ed operano le Conferenze Territoriali del Volontariato previste



dall'art. 14 del presente statuto.

11. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo del CSS da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, per l'ammissione in qualità di associato, si osservano i seguenti criteri:

- a) Gli enti che appartengono ad una medesima associazione, federazione o rete associativa dotata di una struttura organizzativa territoriale si associano attraverso l'ente rappresentativo a livello almeno provinciale. È data facoltà al livello territoriale provinciale dell'associazione, federazione o rete associativa di optare per l'applicazione del criterio della successiva lettera b);
- b) Gli enti che non si trovino nella situazione di cui alla lettera a) ma che aderiscano ad una medesima associazione di Enti del Terzo Settore, possono associarsi singolarmente, ma in tal caso le domande di ammissione sono accolte entro il limite massimo del quattro per cento del numero degli associati della provincia di appartenenza di ciascun richiedente.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:


- a. eleggere gli organi sociali di loro competenza e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività del C.S.S. e controllarne l'andamento;
- c. esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
- d. frequentare i locali del C.S.S.;
- e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal C.S.S.;
- f. concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci del C.S.S., nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

2. I soci hanno l'obbligo di:

- a. osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. versare la quota associativa, ove deliberata dall'Assemblea e secondo le modalità, i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

Art. 5 - VOLONTARIATO

1. All'interno del C.S.S. i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di



promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore. Operano al C.S.S. in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., i componenti degli organismi direttivi delle delegazioni territoriali.


2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali del C.S.S.:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo;
 - e) il Collegio dei garanti;
2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del CTS nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come stabilito da apposito regolamento.


Art. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del C.S.S. ed è composta da un rappresentante designato da ciascun socio. Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto. Ciascun socio designa in sua rappresentanza nell'Assemblea un componente titolare ed un componente supplente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due (2) volte l'anno come previsto dalla normativa vigente. Essa si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo (1/10) dei suoi aderenti o dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
2. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria




è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

3. Ai sensi dell'art.61, 1 comma, lett. f del CTS, la maggioranza dei voti in assemblea è riservata alle organizzazioni di volontariato presenti, direttamente o per delega, rispetto agli altri Enti del Terzo Settore.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone.
5. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approvare il programma generale annuale di attività del C.S.S.;
 - b) approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
 - c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare, i componenti del Consiglio Direttivo, scelti all'interno dei suoi appartenenti, oltre a quello designato dal comitato di coordinamento di cui all'art. 14 comma 5;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, salvo il Presidente la cui designazione è riservata all'Organismo Territoriale di Controllo ai sensi art. 65 comma 7 lettera e) del CTS, e del Collegio dei Garanti;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare l'istituzione delle Conferenze territoriali di cui all'art. 14;
 - h) discutere e approvare le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
 - i) decidere sull'ammissione ed esclusione dei soci;
 - j) deliberare la quota annuale associativa;
 - k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
 - a) modifica dello Statuto;
 - b) scioglimento del C.S.S. e la devoluzione del suo patrimonio;
 - c) trasformazione, fusione o scissione del C.S.S.;



Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del C.S.S..
2. Il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell'Assemblea e alla quale risponde direttamente, ha un numero di componenti non inferiore a cinque (5) e non superiore a nove (9). È auspicabile che i componenti del direttivo siano espressione di più territori della regione. Al fine di garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere, tra i membri del Consiglio Direttivo nessun genere potrà essere rappresentato in una quota inferiore al 30%, compatibilmente con le candidature.
3. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano i componenti dell'Organo di controllo.
4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente e su proposta di questo nomina il Vice-Presidente e l'Amministratore, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. L'amministratore assicura la coerenza fra gli indirizzi del Consiglio direttivo indirizzo politico e gestione economico-finanziaria. Predispone di concerto con il direttore la stesura della proposta di bilancio preventivo e consuntivo. Coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio.
5. I componenti del Consiglio Direttivo ricoprono la loro carica per un numero massimo di 9 anni.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.S., onde realizzare il programma di attività pone in essere ogni atto esecutivo necessario. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senz'altro di voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In quelle segrete, la delibera si intende respinta.
7. Il Consiglio Direttivo:
 - a. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. elegge, su indicazione del Presidente, il/i Vice-Presidente/i e l'Amministratore;
 - c. nomina il Direttore;
 - d. nomina i rappresentanti del C.S.S. negli organismi dell'associazione nazionale di rappresentanza dei centri di servizio;
 - e. nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati dal C.S.S.;
 - f. determina le sedi operative del C.S.S.;



- g. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali del C.S.S.;
 - h. predispose le proposte dei regolamenti per il funzionamento degli organismi delle Conferenze territoriali e per il funzionamento amministrativo;
 - i. presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.S.;
 - j. predispose la carta dei servizi;
 - k. propone la costituzione, lo scioglimento e la modifica delle Conferenze territoriali;
 - l. decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - m. richiede alle Conferenze territoriali, attraverso il Coordinamento dei Portavoce, il parere su questioni inerenti al bilancio preventivo ed il piano di attività che deve essere espresso entro 30 giorni;
 - n. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - o. propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio nei casi di cui all'art. 3 comma 6;
 - p. Predispose la pubblicazione delle Manifestazioni d'interesse per la scelta e la nomina del Direttore.
8. Il Consiglio direttivo del C.S.S. è composto esclusivamente da rappresentanti delle associate, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al fine di evitare posizioni di controllo ciascun associato non può avere più di un rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo
2. Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.S. svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente, il potere di firma è assunto dal Vice Presidente.
3. Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.




4. Il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.
5. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente non possono essere ricoperte per più di 3 (tre) mandati consecutivi sino un massimo di 9 anni. con lo stesso ruolo.

Art. 10 - ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Sono organi di garanzia e controllo del C.S.S.:
 - a) l'Organo di controllo;
 - b) il Collegio dei Garanti;
2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.S.;

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30 comma 6 del CTS nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L'Organo di controllo rimane in carica tre (3) anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza).
4. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.
5. Nel caso in cui il C.S.S. sia accreditato quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art.61 del CTS, il presidente di tale Organo è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.




Art. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Decide inoltre sulle istanze proposte dall'aspirante socio cui sia stata rigettata la domanda di ammissione e sul ricorso del socio espulso.
3. È in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.
4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il presidente.

Art. 13 - SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ'

1. Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 1 CTS, come di seguito rappresentati:
 - a. requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
 - b. requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore;
 - c. requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia;
 - d. requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente;
2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del CTS.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai componenti degli organismi direttivi delle Conferenze territoriali.




4. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 14 - CONFERENZE TERRITORIALI

1. Con delibera dell'assemblea del C.S.S. sono istituite le conferenze Territoriali (CT). Sono compiti della Conferenza Territoriale:
 - a) coinvolgere e promuovere la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato e del terzo settore, regolarmente costituite per la predisposizione dei programmi di attività;
 - b) elaborare la proposta del programma triennale, per il territorio di propria competenza da trasmettere al Consiglio Direttivo del C.S.S.;
 - c) eleggere il Portavoce ed il Consiglio Territoriale della CT;
2. Il Portavoce delle CT, in occasione dell'assemblea annuale del bilancio di previsione del C.S.S., partecipano alla discussione per la predisposizione del programma di attività senza diritto di voto.
3. Apposito regolamento, approvato dall'assemblea del C.S.S., definisce le modalità e i criteri per la costituzione e il funzionamento delle Conferenze Territoriali del Volontariato.
4. L'assemblea del C.S.S. attribuisce annualmente le risorse generali di bilancio alle attività di servizio delle singole CT,
5. La Conferenza Territoriale elegge il consiglio territoriale ed il suo Portavoce.
6. Il portavoce ed i componenti dei consigli territoriali durano in carica tre (3) anni e non possono ricoprire l'incarico per più di nove (9).

Art. 15 - DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'applicazione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea generale.
2. È nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di una selezione ad evidenza pubblica.
3. Il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, dell'ufficio di presidenza, del Consiglio Direttivo; predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale sulla base delle linee e indicazioni programmatiche



dello stesso Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori.

4. Il suo inquadramento giuridico-economico è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - BILANCIO E PATRIMONIO


1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio del C.S.S. è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
 - b) le eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti.
 - d) le quote associative eventualmente deliberate
3. Le fonti di finanziamento del C.S.S. sono:
 - a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - b) i contributi pubblici e dei privati;
 - c) la gestione economica del patrimonio;
 - d) le risorse per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio accreditato ai sensi dell'articolo 62 del CTS.
4. I bilanci devono essere approvati entro i termini previsti dalle disposizioni per Centri servizi del volontariato e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo settore dal CTS.

Art. 17 - BILANCIO SOCIALE

1. Il C.S.S. redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. i) del CTS, della lett. l), anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 CTS) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Il C.S.S. deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d. libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono;
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente. Quest'ultimo deve dare riscontro scritto a tale richiesta entro un termine massimo di 30 giorni;

Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO


1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo (1/3) dei soci componenti l'assemblea.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore seguite le previsioni dell'ONC relativamente a residui di provenienza FUN e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio
2. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. Gli atti e le deliberazioni del C.S.S. hanno carattere pubblico e pertanto sono disponibili nei propri uffici per eventuale consultazione richiesta da rappresentanti legali delle associazioni federate o facenti parte delle assemblee delle CT cui all'art. 14 del presente statuto. Tutte le deliberazioni e atti amministrativi sono resi disponibili alle associazioni aderenti mediante recapito e pubblicazione nel sito del C.S.S..



2. L'Amministratore garantisce l'accesso ai documenti contabili disponibili presso gli uffici dell'associazione su richiesta del rappresentante legale di organizzazione aderente che presenta esplicita domanda al Presidente del C.S.S..
3. I bilanci consuntivo, preventivo e sociale saranno pubblicati nella rivista e nel sito dell'associazione. Le modalità per l'accesso e la consultazione sono disciplinate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - NORMA FINALE

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Centro Servizi Sardegna - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Centro Servizi Sardegna - OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri".
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal CTS e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.
3. Con il regolamento generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 8 e successivi del presente Statuto.